

Prot. n. 50968

Roma, li 31 MAR. 2011

Al Comune di Alatri (FR)
Servizio edilizia ambientale

Oggetto: parere in merito alla efficacia della deroga di cui all'art. 7, comma 7, L.R. 24/98 e all'art. 35, comma 7, del piano territoriale paesistico regionale (PTPR)

Il Comune di Alatri ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla corretta applicazione dell'art. 35, comma 7, del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), che detta disposizioni a tutela dei corsi delle acque pubbliche. La norma prevede che: *"Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 149 del Codice, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e delle Reti, infrastrutture e servizi", ..."* (omissis). A sua volta, il comma 6 dispone che: *"I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte: nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a metri 50"*.

Ciò premesso, il Comune chiede di sapere se è possibile realizzare una serra a distanza inferiore ai 50 metri dal corso d'acqua tutelato.

In merito, si risponde quanto segue.

Le disposizioni del PTPR sopra richiamate recepiscono quelle contenute nell'art. 7, commi 5-7 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24, così come modificate dalla L.R. 9 dicembre 2004, n. 18. In particolare, la deroga di cui all'art. 35 del PTPR, sopra riportata, riproduce letteralmente la previsione dell'art. 7, comma 7, della L.R. 24/98.

Tuttavia, l'art. 32 della L.R. 18/04, prevede espressamente che: *"1. Le modifiche apportate dalla presente legge all'articolo 5, commi 4 e 10bis, all'articolo 6, comma 5, all'articolo 7, commi 7, 8 e 15bis, all'articolo 16, comma 3, della l.r. 24/1998 nonchè le disposizioni degli articoli 31quater e 31quinquies della l.r. 24/1998, come inseriti dalla presente legge, non si applicano ai PTP approvati dalla stessa l.r. 24/1998"*.

In sostanza, la deroga prevista dagli art. 7, comma 7, della L.R. 24/98 (modificata dalla L.R. 18/04) e riprodotta nell'art. 35, comma 7 del PTPR, non si applica ai PTP approvati con la stessa L.R. 24/98, i quali costituiscono a tutt'oggi riferimento cogente ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesaggistici. Infatti nella fase attuale del procedimento di approvazione del PTPR vige il regime di salvaguardia caratterizzato dalla c.d. *doppia conformità*, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello stesso PTPR, secondo cui: “Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a) e b) del Codice, fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva”.

Tali esigenze cautelative sono giustificate dal fatto che l'individuazione delle aree urbanizzate (coincidenti con i “paesaggi degli insediamenti urbani” di cui alla Tav. A del PTPR) non è definitiva, essendo soggetta (come tutti i contenuti del piano adottato) a possibili modifiche in caso di accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/98; di conseguenza, la classificazione delle aree nei sistemi di paesaggio (art. 16 PTPR) troverà un assetto definitivo solo con l'approvazione del PTPR, che sostituirà i piani paesistici.


Per quanto sopra, si ritiene che **la previsione derogatoria di cui agli artt. 7, comma 7, della L.R. 24/98, e 35, comma 7, del PTPR, sarà efficace nel momento in cui il procedimento sarà concluso con la definitiva approvazione del PTPR stesso.**

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento concernenti i pareri pubblicati, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>


Il dirigente dell'area
legislativo, contenzioso e conferenza di servizi
(dr.ssa Marija Ajello)



Il dirigente dell'area
pianificazione paesistica e territoriale
(arch. Giuliana De Vito)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP

